

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2002, n. 0359/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti straordinari, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis, a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, nonché di immobili catalogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, articolo 1, destinati ad attività culturali e sociali.

Art. 2

(Presentazione della domanda di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento sono presentate dagli Enti locali e loro consorzi alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, entro l'1 marzo di ogni anno.

Art. 3

(Criteri di valutazione)

1. Le domande di finanziamento sono valutate alla luce del seguente ordine di priorità:

- a) interventi realizzati da Comuni o da consorzi di Comuni limitrofi con una popolazione residente superiore a 3.000 abitanti rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale;
- b) interventi che comprendono l'adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
- c) interventi che prevedono la realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati con contributo regionale;
- d) interventi che interessano immobili che risultano catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 o edifici protetti dalla Soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S competente per territorio, la cui qualità di bene protetto deve risultare da una dichiarazione di quest'ultima.

2. Il possesso della priorità di cui alla lettera a) o, comunque, di un solo requisito di priorità di grado superiore prevale sul possesso di più priorità di livello inferiore.

3. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

4. In caso di parità delle priorità possedute, sia per grado che per numero, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano più domande prive di priorità, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

6. In caso di presentazione da parte dello stesso Ente richiedente di domande di finanziamento per più interventi, può essere finanziato un solo intervento.

Art. 4

(Commisurazione dei finanziamenti)

1. In relazione alle risorse disponibili, i finanziamenti sono assegnati nella medesima misura percentuale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile in base alla domanda presentata.

Art. 5

(Finanziamento di lotti funzionali di lavori)

1. Qualora l'esiguità delle risorse economiche disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'opera oggetto della domanda di finanziamento, ovvero nei casi in cui risulti necessario finanziare solo parte di un intervento, è possibile assegnare i finanziamenti a favore della realizzazione di uno o più lotti funzionali di lavori.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande presentate entro l'1 marzo 2002 non ancora ammesse a finanziamento.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.